

STATUTO

BALIBA - APS



ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "BALIBA - APS" (di seguito anche solo "Associazione" o "Baliba"). L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Olgiate Molgora ed ha durata illimitata.
3. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

1. L'associazione Baliba opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di Olgiate Molgora e del circondario e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.
2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati/e, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati/e:
 - A. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
 - B. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
 - C. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
 - D. beneficenza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore).

In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'associazione Baliba si propone di:

- A. promuovere e organizzare iniziative turistiche, culturali, artistiche e ricreative (manifestazioni, eventi, sagre, festival, concerti, mostre, rievocazioni storiche e manifestazioni di altro genere) che favoriscano l'aggregazione sociale, il turismo e la qualità della vita dei residenti;
- B. tutelare e valorizzare le bellezze naturali, le produzioni tipiche locali e il patrimonio culturale, storico, monumentale, artistico ed ambientale del territorio, in collaborazione con enti pubblici e privati;

[Handwritten signatures]



STATUTO BALIBÀ - APS

ART. 1

Comunione, sede e durata

- C. sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica, sensibilizzando la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico, culturale e artistico;
- D. promuovere lo sviluppo del tessuto economico locale;
- E. sostenere iniziative di solidarietà sociale, volontariato e beneficenza a favore della popolazione del territorio e di comunità anche lontane, promuovere scambi culturali, gemellaggi e rapporti di collaborazione con comunità anche di altri territori, incluse attività di coinvolgimento della comunità locale e di collegamento con gli emigrati;
- F. realizzare o partecipare a manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale.

3. Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.
4. Balibà, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;
5. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017, può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati/e

1. I soci/e dell'Associazione si distinguono in Soci/e Ordinari/e e Soci/e Benemeriti/e.
2. Sono Soci/e Ordinari/e coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle attività associative.
3. Sono Soci/e Benemeriti/e coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
4. I Soci/e Benemeriti/e possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.
5. L'associazione può ricevere il sostegno dei Sostenitori, ovvero persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo associati, condividono le finalità dell'ente e contribuiscono al raggiungimento degli scopi statutari mediante erogazioni liberali volontarie, senza alcuna contropartita diretta o indiretta. I Sostenitori non acquisiscono la qualità di associati e non hanno diritto di voto negli organi associativi. L'associazione può pubblicamente ringraziare i sostenitori nelle proprie comunicazioni e materiali informativi, nel rispetto della natura non corrispettiva delle erogazioni ricevute.
6. Il numero degli associati/e è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
7. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
8. Chi intende essere ammesso come associato/a dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

[Handwritten signatures and initials]



- A. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
 - B. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
9. Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
 10. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
 11. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato/a e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati/e.
 12. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati/e.
 13. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte nella sua successiva convocazione.
 14. Lo status di associato/a è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
 15. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

Diritti ed obblighi degli associati/e

1. Gli associati/e hanno il diritto di:
 - A. eleggere gli organi associativi ed essere eletti/e negli stessi;
 - B. votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati/e e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - C. essere informati/e sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - D. frequentare i locali dell'associazione;
 - E. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - F. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - G. essere rimborsati/e dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa documentate dopo averne ricevuto mandato dal Consiglio Direttivo;
 - H. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - I. consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 2 del presente Statuto;
 - J. ricevere le pubblicazioni dell'associazione Baliba.
2. Per i soci/e minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
3. I soci/e minori non possono ricoprire cariche sociali.
4. Gli associati/e hanno l'obbligo di:
 - A. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - B. tenere, nei rapporti con gli altri associati/e e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
 - C. versare la quota associativa secondo l'imposta, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato/a

1. La qualifica di associato/a si perde per recesso o esclusione.

[Handwritten signatures and initials]



2. L'associato/a che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato/a. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato/a che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.
3. L'associato/a moroso/a nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso/a dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.
4. L'esercizio dei diritti di socio/a è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
5. L'associato/a può sempre recedere dall'associazione.
6. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.
7. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
8. Gli associati/e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

1. Sono organi dell'associazione Baliba:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ai propri componenti le seguenti cariche:
 - Vice Presidente;
 - Direttore finanziario;
 - Segretario generale;
 - Vice Segretario generale;
 - Presidente onorario.

ART. 7

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati/e. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti/e, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati/e, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
2. Ciascun associato/a ha un voto.
3. Ciascun associato/a può farsi rappresentare in Assemblea da un altro/a associato/a avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato/a presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.
4. L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati/e mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea

[Handwritten signatures and initials]



- e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci/e. La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della data di svolgimento agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per permettere l'invio di un proprio rappresentante.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, dal Direttore Finanziario o da persona eletta dai soci/e presenti.
 6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
 7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
 8. L'Assemblea ha le seguenti competenze:
 - A. elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - B. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
 - C. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - D. delibera sugli eventuali contributi straordinari;
 - E. delibera sulla esclusione degli associati/e;
 - F. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - G. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - H. delibera sui ricorsi in caso di rieiezione della domanda di ammissione di nuovi associati/e;
 - I. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - J. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del presente Statuto;
 - K. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.
 9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati/e presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
 10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
 11. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario della riunione, consultabile da tutti i Soci/e presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio/a richiedente.
 12. L'Assemblea per le modifiche statutarie convocata in seduta straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci/e aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci/e aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.
 13. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati/e in assemblea convocata in seduta straordinaria.
 14. È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati/e e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ART. 8

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - A. eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Finanziario, il Segretario ed il Vice Segretario;
 - B. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - C. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - D. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
 - E. proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
 - F. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - G. sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci/e;
 - H. deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - I. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati/e;
 - J. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - K. curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - L. stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari/e e delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - M. approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - N. costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
4. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati/e.
5. L'Assemblea elegge tra i Soci/e i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
6. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 5 membri, che è tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.
7. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni.
8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le

[Handwritten signatures]



riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.

10. I Consiglieri/e che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.
11. In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, si procede alla loro sostituzione attingendo dalla graduatoria dei primi non eletti nelle precedenti elezioni. Qualora tale graduatoria sia esaurita o inesistente, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea entro 60 giorni per l'elezione dei consiglieri mancanti, che rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha sostituiti. Durante il periodo di integrazione dell'organo, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri effettivamente in carica.
12. Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.
13. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza effettiva di almeno tre membri. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza qualificata dei presenti, pari ad almeno quattro voti favorevoli su cinque qualora tutti i membri siano presenti, tre voti favorevoli su quattro qualora uno dei membri sia assente, oppure con il voto unanime dei tre presenti qualora due membri risultino assenti per giustificato motivo. In caso di parità di voti o di mancato raggiungimento delle soglie sopra indicate, la deliberazione è rinviata alla seduta successiva, al fine di favorire un confronto e il raggiungimento di una posizione condivisa, nel rispetto dei principi di democraticità e collegialità.
14. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci/e presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.
15. Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.
16. Il potere di rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, secondo quanto risultante dal RUNTS. Eventuali limitazioni o procure sono opponibili ai terzi se risultanti dal RUNTS ove previsto o se provata la loro conoscenza.

ART. 9

Presidente - Vice Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, ha la responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria, nonché funzioni di indirizzo e controllo ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/20017, vigilando sulla corretta tenuta dei libri contabili e sull'osservanza delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.
4. È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

Handwritten signatures: [Illegible signature] [Illegible signature] [Illegible signature] [Illegible signature] [Illegible signature]



5. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.
6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
7. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
8. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
9. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed esperti.

ART. 10

Segretario, Vice Segretario e Direttore Finanziario

1. Il Segretario Generale, il Vice Segretario e il Direttore Finanziario sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
2. Il Segretario Generale (Segretario) assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'associazione Baliba, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
3. Il Segretario si occupa, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'associazione Baliba.
4. Il Vice Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e sostituisce il Segretario generale in caso di assenza o impedimento, assumendone tutte le funzioni e responsabilità.
5. Il Direttore finanziario si occupa della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e collabora alla tenuta dei libri contabili. Assiste la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Direttore finanziario è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutori. Il Direttore finanziario opera sempre quale mandatario dell'associazione, che assume ogni responsabilità per le operazioni da lui compiute nell'esercizio delle funzioni statutarie.

ART. 11

Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario può essere eletto/a dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione Baliba.
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 12

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

[Handwritten signatures and initials]



organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Le risorse economiche con le quali l'associazione Baliba provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - A. quote e contributi degli associati e di privati;
 - B. eredità, donazioni e legati;
 - C. finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei;
 - D. contributi dello Stato, delle regioni, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - E. finanziamenti provenienti da bandi pubblici e privati;
 - F. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - G. forme di sponsorizzazione;
 - H. entrate derivanti raccolta fondi, anche mediante crowdfunding;
 - I. ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
 - J. entrate derivanti dalle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché siano secondarie e strumentali);
4. Per le attività di raccolta fondi l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.
5. Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'associazione Baliba sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
6. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'associazione Baliba devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 13

Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
4. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
5. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere disponibili presso la sede sociale.
6. ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 14

Libri sociali

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

[Handwritten signatures and initials]



- A. libro degli associati/e, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - B. registro dei volontari/e, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - C. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - D. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Tutti gli associati/e in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

ART. 15

Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

1. Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive, inoltre, nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 16

Volontari/e

1. I volontari/e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari/e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari/e possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari/e possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari/e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 17

Lavoratori/trici

1. L'associazione può assumere lavoratori/trici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati/e, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori/trici impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari/e o al 20% del numero degli associati/e.

[Handwritten signatures and initials]



ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità all'art 9 del Codice del Terzo Settore.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati/e.

ART. 19

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

[Handwritten signatures]
Luigi Villo
Melli Mi
Michele Lorenza
Roberto
Kove felice

